



A.: G.: D.: G.: A.: D.: U.:
MASSONERIA UNIVERSALE

di
RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO

GRANDE ORIENTE DI NAPOLI E DELLE DUE SICILIE

Ricostituito il 18-03-1986

dalla

RISPETTABILE LOGGIA MADRE, AUTONOMA, LIBERA E SOVRANA

“Sebetia-Ter”

Fondata nel 1808, risvegliata il 10 agosto 1861 e rifondata il 15 febbraio 1984 con Decreto n° 16F.B. del Supremo Consiglio Dei Sovrani Grandi Ispettori Generali del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato della Libera Muratoria per la Giurisdizione Massonica Italiana, Proclamata Loggia Madre, Autonoma, Libera e Sovrana, ha Costituito il Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie il 18-03-1986.

**IL GRANDE ORIENTE DI NAPOLI E DELLE DUE SICILIE DI RITO SCOZZESE ANTICO
ED ACCETTATO**

Atto Costitutivo

Articolo Primo

La Rispettabile Loggia Madre Autonoma e Sovrana “Sebetia-Ter” è stata rifondata dal Fratello Ezio Ghidini Citro con Decreto n° 16/ del 13 febbraio 1984 dal Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Generali del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato per la giurisdizione Massonica Italiana firmato dal Sovrano Gran Commendatore e Gran Maestro Fausto Bruni.

Resasi Sovrana Libera ed Autonoma il 18 Marzo 1986, Costituisce e Fonda il Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato con sede all’ Oriente di Napoli.

Articolo Secondo

La Loggia Madre Sebetia-Ter ha potere decisionale e deliberante sull’ Ordine e sul Rito Scozzese Antico ed Accettato ed è rappresentata dal Venerabile che è Gran Maestro e Gran Commendatore.

Articolo Terzo

Il Venerabile Gran Maestro e Gran Commendatore nomina tre il Gran Maestri Aggiunti di cui uno è Vicario e che guida i lavori dell’Ordine.

Articolo Quarto

La Rispettabile Loggia Madre “Sebetia-Ter” per l’Ordine Massonico approva ed applica la seguente Costituzione in data 18 Marzo 1986 :

TITOLO I
IL GRANDE ORIENTE DI NAPOLI E DELLE DUE SICILIE DI RITO
SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO

ART. 1- Il Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie degli Antichi Liberi Accettati Muratori (A .: L .: A .: M .:) è il massimo Potere Simbolico della Giurisdizione Italiana, ed è costituita dai legittimi rappresentanti delle Logge da essa dipendenti e dai suoi Altissimi Dignitari e Grandi Ufficiali.

ART.2 - Essa professa la credenza in Dio, Creatore del Cielo e della Terra e Supremo Giudice dell'Umanità, sotto il nome simbolico di Grande Architetto dell'Universo, nell'immortalità dell'anima e vieta ogni discussione di politica o di religione nelle Logge che ne dipendono.

ART. 3 -Il G.:O.:D.: N.:E.:D.:S.: di R.:S.:A.:A.: amministra, in modo esclusivo, i Gradi Massonici dal 1 al III, che vengono conferiti nelle Logge della sua Obbedienza.

ART. 4 - Il G.:O.:D.: N.:E.:D.:S.: di R.:S.:A.:A.: adotta ed osserva gli Statuti Generali della Libera Muratoria, pubblicati dal Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie nel 1805 e aggiornate nel 1820-1821, salvo le modifiche apportate dalle Grandi Assemblee dello stesso Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie.

Art. 5 -I suoi organi sono:

- a) La Grande Assemblea
- b) Il Gran Consiglio dell'Ordine;
- c) La Giunta Esecutiva di Governo;
- d) Il Gran Magistero;
- e) I Grandi Sorveglianti;
- f) I Grandi Ufficiali.

TITOLO II
LA GRANDE ASSEMBLEA

ART. 6 - La Grande Assemblea del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie è costituita dai Venerabili di tutte le Logge in regolare corrispondenza con il suo Governo, e dagli Altissimi Dignitari e Grandi Ufficiali della Gran Loggia.

In caso d'impedimento del Venerabile, subentrerà in sua vece il Rappresentante della Loggia presso il Grande Oriente.

ART. 7 - I Membri della Grande Assemblea debbono rivestire almeno il Terzo Grado.

ART. 8 - Almeno un mese prima della convocazione della Grande Assemblea in Tornata ordinaria, deve esserne spedito avviso ai Venerabili delle Logge della Comunione, specificando il motivo della convocazione, in modo che le Logge debitamente convocate possano, a pluralità di suffragi, dare le loro istruzioni ai rispettivi rappresentanti su quanto dovranno trattare nell'Assemblea stessa come interpreti della volontà dei Fratelli delle rispettive Logge.

ART. 9 - Nella risoluzione degli affari a ciascuno dei membri della Assemblea spetta un solo voto e due a chi presiede.

ART. 10 - Fuori dei legittimi suoi componenti, niuno potrà essere ammesso nella Grande Assemblea, che non sia stato convocato per causa particolare, o che, avendo espresso il bisogno di esporre qualche cosa al Presidente dell'Assemblea, non ne abbia ricevuto temporaneo permesso. Tanto il Fratello convocato, che quello ammesso a sua richiesta, avranno, comunque, la parola a titolo puramente consultivo e sempre dopo esplicita autorizzazione di chi presiede l'Assemblea.

ART. 11- Il Rappresentante di Loggia presso il Grande Oriente avrà voto, tanto consultivo, che deliberativo ed elettorale mentre che duri lo impedimento del Venerabile; in qualunque momento, questi si presenti, egli potrà sempre rimanere nell'Assemblea, ma con voto solamente consultivo.

ART. 12 - La Grande Assemblea si riunisce in Tornata ordinaria annualmente in coincidenza o in prossimità della Festa di S. Giovanni d'inverno e sempre non oltre il quarantesimo giorno da essa.

ART. 13 - Essa è convocata e presieduta dal Gran Maestro o da chi ne fa le veci ed esegue ritualmente i suoi Lavori in Grado di Maestro.

ART. 14 - Oltre l'Assemblea annuale potranno esserne convocate altre straordinarie, secondo il bisogno e la discrezione del Gran Maestro, che potrà autorizzare a farlo un Gran Maestro Aggiunto.

In tal caso, il preavviso ai Venerabili si riduce a quindici giorni e deve essere comunicato anche a tutti i rispettivi Rappresentanti di Logge presso la Gran Loggia.

ART. 15 -L'Ordine dei Lavori, delle votazioni e degli scrutini della Grande Assemblea è, di norma, analogo a quello stabilito dagli Statuti Generali vigenti per quelli delle Officine in Grado Simbolico.

Nessun Fratello prenderà, però, più di una volta la parola su uno stesso argomento se non richiesto di ulteriori delucidazioni sul parere espresso o per darne spontaneamente previa autorizzazione di chi presiede l'Assemblea.

ART. 16 - Sono di competenza della Grande Assemblea:

- a) L'elezione degli Alti Dignitari e dei Grandi della Gran Loggia Nazionale;
- b) L'elezione rituale di Logge Simboliche sino al Terzo Grado e la loro esclusione dalla Gran Loggia del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato;
- c) L'approvazione dei Regolamenti e dei Rituali relativi ai primi Tre Gradi;
- d) L'approvazione dei Regolamenti particolari delle Logge;
- e) La discussione e l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, Gran Loggia Nazionale Del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato presentati dagli organi competenti;
- f) La discussione e la formazione di direttive generali di governo delle Logge e dei relativi Tre Gradi.

ART. 17 -Ogni Membro della Grande Assemblea ha facoltà di presentare progetti e schemi di risoluzioni riguardanti le materie di competenza dell'Assemblea stessa.

Il Presidente fisserà l'epoca in cui il presentatore potrà illustrarle.

Dopo la loro illustrazione verrà nominata dall'Assemblea, su proposta di chi la presiede, una Commissione di studio che ne porterà apposita relazione alla eventuale approvazione della Assemblea plenaria entro un termine perentorio stabilito al momento della sua nomina.

ART. 18 - La Grande Assemblea legittimamente convocata gode sempre della facoltà di formare nuovi Regolamenti e di spiegare gli antichi in caso di dubbia interpretazione. Tanto i nuovi Regolamenti, che le interpretazioni, debbono essere, però, conformi alle leggi Generali dell'Ordine.

ART. 19 - Tutte le deliberazioni della Grande Assemblea sono prese a scrutinio segreto, con palle bianche, nere, rosse.

Quelle relative ai punti b); c); d); del precedente articolo 17 non sono valide se non riscuotono il suffragio favorevole di almeno due terzi dei convenuti all'Assemblea stessa.

Quelle relative agli ultimi due punti sono valide a maggioranza assoluta dei votanti, qualunque sia il numero di questi ultimi.

TITOLO III
ELEZIONE DEI DIGNITARI
E DEGLI UFFICIALI DEL GRANDE ORIENTE DI NAPOLI E DELLE DUE SICILIE

ART. 20 - La Grande Assemblea elegge in ogni sua tornata ordinaria triennale cinque Alti Dignitari e venticinque Grandi Ufficiali che formano la Gran Loggia Del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato e un numero di Consiglieri dell'Ordine proporzionale a quello delle Logge regolarmente rappresentate nella tornata stessa. il numero dei Consiglieri da eleggere e la loro ripartizione fra le Province Massoniche saranno stabiliti da chi presiede la Grande Assemblea prima di addivenire alle elezioni.

ART. 21 -1 cinque Alti Dignitari prendono titolo e nome di:

- 1) Gran Maestro
- 2) Gran Maestro Aggiunto
- 3) Gran Maestro Aggiunto
- 4) Primo Gran Sorvegliante
- 5) Secondo Gran Sorvegliante

Al Gran Maestro è riservata la facoltà di nominare direttamente altri Gran Maestri Aggiunti. Egli può nominare altresì Alti Dignitari e Grandi Ufficiali "Emeriti e Onorari".

I venticinque Grandi Ufficiali prendono titolo e nome di:

- 1) Grande Oratore
- 2) Gran Segretario
- 3) Gran Tesoriere
- 4) Grande Archivist
- 5) Gran Guardasigilli
- 6) Primo Grande Esperto
- 7) Grande Elemosiniere
- 8) Grande Esperto Tegolatore
- 9) Grande Esperto Preparatore
- 10) Grande Esperto Terribile
- 11) Grande Esperto Sacrificatore
- 12) Grande Esperto Censore
- 13) Gran Copritore
- 14) Gran Maestro di Cerimonie
- 15) Primo Gran Diacono
- 16) Secondo Gran Diacono
- 17) Gran Porta-Stendardo
- 18) Grande Araldo o Gran Porta-Spada
- 19) Primo Grande Architetto
- 20) Grande Architetto Revisore
- 21) Grande Intendente Decoratore
- 22) Grande Economo
- 23) Gran Maestro di Casa
- 24) Gran Spedaliere
- 25) Gran Bibliotecario

ART.22 - Tutti questi Alti Dignitari e Grandi Ufficiali formano la Gran Loggia Nazionale e durano in carica tre anni. Il Gran Maestro e i suoi Aggiunti sono sempre rieleggibili. Gli altri Dignitari e Ufficiali non possono essere confermati per più di due volte di seguito nella loro carica ma, dopo tre anni di intervallo, le stesse persone possono tornare ad assumere la stessa carica ed essere confermate nuovamente in essa.

ART.23 - Il Gran Maestro, i Gran Maestri Aggiunti e i due Grandi Sorveglianti sono Alti Dignitari perpetui ed a tale titolo continuano a far perpetuamente parte della Grande Assemblea con voto tanto consultivo che deliberativo anche dopo essere usciti dai rispettivi uffici. Ed in questo caso il titolo della loro Dignità viene preceduto dalla parola «ex».

Il Grande Oratore, il Gran Segretario, il Gran Tesoriere e il Gran Porta Spada, dopo essere usciti di ufficio hanno diritto ai soli onori senza alcuna facoltà di voto. Mentre sono però in carica godono del voto sia consultivo, che deliberativo. Tutti gli altri Grandi Ufficiali, che non siano rappresentanti naturali o eletti in Loggia, sono semplici Grandi Ufficiali onorari per il solo tempo del loro ufficio, e hanno voto puramente consultivo nella Grande Assemblea.

ART.24 - Non possono essere eletti alle Alte Dignità Fratelli che non abbiano ricoperto l'Ufficio di Venerabile né agli uffici della Gran Loggia Nazionale Fratelli di Grado inferiore al Terzo.

ART.25 - Il diritto elettorale attivo spetta esclusivamente ai Venerabili in carica o ai loro legittimi sostituti oltre agli aventi diritto da cui all'art.23. Quello passivo può essere goduto da tutti i Fratelli della Comunione che abbiano i requisiti previsti dal precedente articolo.

ART.26 - Il Gran Maestro, Capo del G.:O.:D.: N.:E.:D.:S.:di R.:S.:A.:A.:, deve essere un personaggio illustre per alti meriti sociali o per il suo sapere profano e la sua profonda cognizione della Arte Reale, fornito delle più belle qualità, che costituiscono un ottimo Libero Muratore, dotato di un vero zelo per il bene dell'Ordine e di una vera amicizia verso tutti i Fratelli.

Nella di lui temporanea assenza sarà sostituito dal Gran Maestro Aggiunto che avrà riportato nella elezione alla sua Dignità, il maggior numero di suffragi.

I Gran Maestri Aggiunti, essendo la voce e l'organo del Gran Maestro, devono essere personaggi ugualmente distinti nella società civile e nella Libera Muratoria. Uno, almeno, dei Grandi Maestri Aggiunti deve eleggere stabile residenza nella Sede del Governo dell'Ordine.

ART.27-Le elezioni dei Dignitari e degli Ufficiali del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie devono essere fatte con la più rigorosa osservanza del Rito prescritto dagli Statuti Generali dell'Ordine in vigore per le elezioni di Dignitari e di Ufficiali delle Logge. E' assolutamente vietato, sotto pena delle sanzioni previste dagli stessi Statuti Generali, ogni preventivo accordo tendente a limitare la libertà del voto elettorale.

ART. 28 - Le elezioni si debbono svolgere nel più assoluto silenzio dei presenti, che non abbiano particolare ufficio rispetto alle medesime. I Membri della Grande Assemblea devono rimanere ai loro posti durante tutto lo svolgimento delle elezioni, recandosi al tavolo disposto per la scrittura dei bollettini disciplinatamente e a turno, secondo l'ordine, che risulterà dall'elenco delle Officine in possesso del Gran Segretario pro tempore, che ne farà l'appello.

ART.29 - L'elezione del Gran Maestro avverrà sotto la presidenza del Gran Maestro uscente o di chi ne faccia legittimamente le veci al momento della riunione ordinaria annuale della Grande Assemblea (vedi art.30).

ART.30 -Il Gran Maestro ed i Gran Maestri Aggiunti saranno votati su schede separate da tutti i Membri Effettivi presenti con diritto al voto. La votazione dei nomi eleggibili dovrà essere ottenuta nel modo seguente:

1) tutti i Membri con diritto al voto designano su scheda singola il nome del Gran Maestro e su scheda unica i due nomi dei Gran Maestri Aggiunti;

2) il nominativo che avrà riportato il maggior numero di voti, come Gran Maestro, verrà immediatamente proclamato Gran Maestro; i nominativi che, con scheda unica, avranno ottenuto il maggior numero dei suffragi, saranno eletti Gran Maestri Aggiunti.

ART. 31 -Il Fratello che, in tal modo, risulterà eletto Gran Maestro, dopo la ratifica della Loggia Madre Sebezia – ter e dopo di avere prestato il rituale giuramento, sarà installato debitamente con

il Rito e con gli onori in uso nella Comunione assumendo, subito, la presidenza della Grande Assemblea e la direzione delle ulteriori operazioni elettorali.

ART. 32 -I restanti Alti Dignitari e primi cinque Grandi Ufficiali saranno eletti con bollettini contenenti un solo nome a scrutinio segreto, e a semplice maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità tra i candidati, che avranno riportato, in tal guisa, il maggior numero di voti, sarà eletto quello che presenterà i seguenti requisiti, nell'ordine elencato:

1) Dignitario o Ufficiale uscente, purché ancora eleggibile a tenore dei precedenti articoli della presente Costituzione;

2) Fratello, che già ricopriva un posto di Dignitario o di Ufficiale, preferendosi, come ovvio, il Dignitario uscente all'Ufficiale uscente;

3) Fratello, che ricoprì, in tempi anteriori una Dignità o un Ufficio del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie, con lo stesso criterio di preferenza espresso al numero 2;

4) Fratello che sia Venerabile in carica, e da più tempo;

5) Fratello Ex Venerabile;

6) Fratello che rivesta il Grado di Maestro da maggiore tempo;

7) Fratello di maggiore età profana.

La concorrenza di più di uno dei requisiti elencati verrà opportunamente valutata dal Grande Oratore pro tempore ai fini della formazione della graduatoria, che verrà, in ogni caso, sottoposta all'approvazione della Grande Assemblea per semplice levata di mano.

ART. 33 -I rimanenti Consiglieri dell'Ordine saranno eletti, con unica scheda complessiva scritta, a scrutinio segreto e a semplice maggioranza assoluta di voti. Nessun obbligo sarà fatto ai votanti di completare nella propria scheda il numero richiesto di candidati. Qualunque numero sarà valido, purché i candidati siano ritualmente eleggibili. Gli eletti assumeranno, nell'ordine delle maggiori votazioni, gli uffici elencati nel precedente articolo 21, 2° capoverso. Tutti gli altri eletti assumeranno il titolo e le prerogative di semplici Consiglieri dell'Ordine. Se dalla votazione così effettuata non risultassero coperti tutti i posti previsti dal 2° capoverso del predetto Art. 21 della presente Costituzione, il Gran Maestro eletto e installato provvederà, a sua discrezione, e non oltre un mese dalla chiusura dei Lavori della Grande Assemblea ordinaria, a nominare Fratelli degni di ricoprirli.

ART. 34-L'installazione dei nuovi Alti Dignitari e Grandi Ufficiali avverrà solamente al termine di tutte le predette formalità elettorali.

ART. 35 -I Fratelli eletti Dignitari e Ufficiali presteranno, con le forme rituali nelle mani del Gran Maestro il giuramento di fedeltà, prima della loro installazione.

ART. 36 - E' in facoltà dei primi cinque Grandi Ufficiali eletti di proporre alla Grande Assemblea la nomina di Aggiunti al loro Ufficio scelti tra i Consiglieri dell'Ordine già eletti dalla stessa Assemblea. Detta nomina avverrà per semplice alzata di mano.

ART. 37 - Se i Grandi Ufficiali ricordati nel precedente articolo non eserciteranno la facoltà in esso prevista, il Gran Maestro nominerà direttamente i loro Aggiunti, senza intendere altro parere che quello del Grande Oratore, e comunque, non oltre un mese dalla chiusura dei Lavori della Grande Assemblea.

I detti Grandi Ufficiali aggiunti dovranno essere scelti nel numero dei Consiglieri eletti dalla Grande Assemblea.

È in facoltà dello stesso Gran Maestro nominare, a sua piena discrezione, altri Grandi Ufficiali Aggiunti relativi agli Uffici mi noli, purché scelti, sempre fra i Consiglieri dell'Ordine.

ART. 38 - Gli Aggiunti dei primi cinque Grandi Ufficiali dovranno risiedere stabilmente nella sede del Governo dell'Ordine, coadiuvare i Grandi Ufficiali effettivi corrispondenti in tutto quanto si

attiene al loro Ufficio, e sostituirli a tutti gli effetti, nei casi d'impedimento, comunque motivato, dei medesimi Grandi Ufficiali effettivi.

Gli aggiunti degli altri Grandi Ufficiali non hanno obbligo di residenza, e le loro mansioni si riducono alla collaborazione con i Grandi Ufficiali effettivi corrispondenti nelle Tornate Rituali del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie.

ART. 39 -Potranno essere eletti a tutte le Dignità e a tutti gli uffici i Fratelli assenti dall'Assemblea, purché il loro rispettivo Venerabile o un loro Procuratore, si facciano garantì della loro accettazione della Dignità o dell'Ufficio.

I Fratelli presenti dovranno esprimere seduta stante la loro accettazione. I Consiglieri e gli Ufficiali Aggiunti nominati,per le prerogative già espresse,dal Gran Maestro, daranno per iscritto la loro accettazione.

In caso di vacanza, per qualunque motivo positivo, di una Dignità o di un Ufficio, ritenuti indispensabili al funzionamento degli organi esecutivi del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie, il Gran Maestro ha piena facoltà di provvedere alla loro copertura mediante Fratelli, che riuniscano i requisiti espressi nella presente Costituzione, salvo a riferirne alla prossima Tornata di Giunta Esecutiva o di Consiglio dell'Ordine. La Grande Assemblea ne verrà informata, invece, in virtù delle ordinarie comunicazioni ai Venerabili delle Logge.

ART. 40 - Tutti i presenti alla Grande Assemblea prima dell'Orazione del Grande Oratore presteranno, in piedi e all'ordine, solenne giuramento di fedeltà al Gran Maestro e ai Dignitari ed Ufficiali neo eletti.

ART. 41 - Al termine dei Lavori il nuovo Grande Oratore pronuncerà un discorso di occasione, e i Lavori ordinari della Grande Assemblea saranno sospesi per un'Agape Fraterna, che solennizzi l'avvenuta elezione.

ART. 42 - Le riunioni del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie e dei suoi Alti Organi si tengono di regola nella sede del Governo dell'Ordine.

Però, per ragioni di opportunità, può il Gran Maestro indire qualche adunanza di questi Alti Organi in Oriente di diversa sede.

TITOLO IV IL GRAN CONSIGLIO DELL'ORDINE

ART. 43 - Il Gran Consiglio dell'Ordine è costituito da tutti gli Alti Dignitari e Grandi Ufficiali effettivi della Gran Loggia Nazionale e dai Consiglieri eletti a tenore della presente Costituzione.

Alti Dignitari e Grandi Ufficiali costituendo essi la Gran Loggia Nazionale esercitano nei Lavori rituali della Grande Assemblea e in ogni altra riunione rituale le stesse mansioni degli omonimi Dignitari e Ufficiali delle Logge.

È in facoltà della Gran Loggia del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato di stabilire particolari regolamenti per l'adeguamento delle mansioni suddette alle speciali funzioni e operazioni della Gran Loggia medesima. I Consiglieri eletti non hanno mansioni particolari, ma godono di tutte le prerogative di membri del Grande Consiglio dell'Ordine, con piena facoltà di voto deliberativo.

ART. 44 - Riuniti in corpo amministrativo, come Gran Consiglio dell'Ordine, tutti i predetti Alti Dignitari, Grandi Ufficiali e Consiglieri eletti assumono la funzione ed il titolo di Consiglieri dell'Ordine. Fermo restando l'ordine delle rispettive precedenze rituali, il Gran Maestro e i Grandi Maestri Aggiunti esercitano, però, le funzioni rispettivamente, di Presidente e VicePresidenti del Consiglio dell'Ordine; i due Grandi Sorveglianti quelle di Assessori della Presidenza; i primi sette

Grandi Ufficiali, quelle, rispettivamente, nell'ordine, di Grande Oratore, di Gran Segretario, di Gran Tesoriere, di Grande Archivistista e di Gran Guardasigilli, Gran Primo Esperto, Grande Elemosiniere. Assumeranno le rispettive funzioni delegate i loro Aggiunti, nel caso in cui i primi cinque Grandi Ufficiali non intervengano alle Tornate del Consiglio dell'Ordine, e risponderanno in pieno del loro operato, sia come Consiglieri, che come responsabili dei rispettivi Uffici.

ART. 45 - Il Gran Consiglio dell'Ordine si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Gran Maestro. Le sue riunioni non sono valide, se non siano presenti almeno due terzi dei suoi membri, che abbiano titolo e funzione particolare. Nel computo, però, del detto numero di presenti si annovereranno anche i semplici Consiglieri, che, per l'occasione, saranno considerati, nel l'ordine delle loro precedenze, come tanti Aggiunti dei titolari degli Uffici assenti.

ART. 46 - Il Gran Consiglio dell'Ordine assiste con il suo consiglio gli Alti Dignitari e i primi cinque Grandi Ufficiali nell'esecuzione dei regolamenti tutti dell'Ordine, e di quelli, in particolare, predisposti dalla Grande Assemblea, e deve essere sempre inteso su tutte le questioni di maggior rilievo dell'amministrazione dei Gradi Simbolici. In particolare, e sempre subordinatamente alla ratifica della Grande Assemblea, esso è chiamato a decidere sull'accoglimento delle domande di fondazione di nuove Logge, sulle proposte di esclusione dalla Comunione di quelle sospese per irregolarità, sulla redazione dei Regolamenti e dei Rituali da sottoporre alla Grande Assemblea e sulle direttive generali di Governo dell'Ordine, sia disciplinari, che economiche. Approva anche, in linea provvisoria, i Regolamenti particolari delle Officine di Grado Simbolico. In caso di urgenza provvede anche alla nomina di Grandi Ufficiali interinali, che sostituiscono gli effettivi, impediti in modo permanente, nell'esercizio del loro ufficio, sino alle prossime elezioni generali.

ART. 47 - Tutti i Membri Effettivi, come aggiunti e interinali, del Gran Consiglio dell'Ordine, hanno diritto d'iniziativa in fatto di proposte miranti al miglior governo della Comunione.

ART. 48 - Essi hanno il dovere di accompagnare, entro i limiti delle loro possibilità, il Gran Maestro nella visita delle Logge della Comunione.

ART. 49 - Le riunioni del Gran Consiglio dell'Ordine sono presiedute dal Gran Maestro o da un suo delegato, salvo sempre l'ordine rituale delle precedenze; egli o il suo delegato dispone l'ordine dei Lavori, e, dopo esauriente discussione, e intese, al solito, le conclusioni del Grande Oratore, provoca le votazioni sulle questioni esaminate.

ART. 50 - Le decisioni del Gran Consiglio dell'Ordine sono prese a semplice maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le votazioni avvengono ad alta voce o a scrutinio segreto secondo che sia stato deciso, volta per volta, su proposta del Grande Oratore - a semplice levata di mano.

TITOLO V LA GIUNTA ESECUTIVA DI GOVERNO

ART. 51 - La Giunta Esecutiva di Governo è costituita dai cinque Alti Dignitari, dall'Ex Gran Maestro e dai primi sette Grandi Ufficiali della Gran Loggia del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie.

Essa è presieduta dal Gran Maestro, che ne stabilisce le epoche di riunione, la convoca e ne dirige i lavori. È necessario, tuttavia, che essa sia convocata almeno una volta nell'occasione della Grande Assemblea e del Gran Consiglio, e nelle loro more.

ART.52 - La Giunta Esecutiva di Governo esercita, in caso di necessità, tutti i poteri della Grande Assemblea e del Consiglio dell'Ordine, salvo la ratifica dei suoi atti straordinari nei modi e nei termini previsti.

Spetta ad essa di eseguire e di fare eseguire i deliberati, sia del Gran Consiglio che della Grande Assemblea del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie

Sono di stretta spettanza della Giunta stessa:

- a) la formazione e la prima deliberazione dei bilanci;**
- b) le relazioni di ogni genere e su qualunque materia da sottoporre, sia al Gran Consiglio dell'Ordine, che alla Grande Assemblea;**
- c) il parere preliminare sulla elezione rituale, come sul l'esclusione dalla Comunione, delle Officine stesse;**
- d) l'esame e la sanzione dei provvedimenti di sospensione, adottati, in via eccezionale e inattesa di giudizio, dal Gran Maestro, sia nei riguardi dei singoli Fratelli, che di intere Officine.**

ART. 53 - Tutte le regole relative alla validità delle riunioni e delle decisioni del Gran Consiglio dell'Ordine valgono anche per quelle riunioni e decisioni della Giunta Esecutiva di Governo. Anche in essa è ammessa la presenza di Grandi Ufficiali Aggiunti, limitatamente alla loro prima classe di cinque, e con le riserve già poste al loro intervento alle riunioni del Gran Consiglio dell'Ordine.

TITOLO VI IL GRAN MAGISTERO

ART. 54 - Il Gran Magistero dell'Ordine Massonico è affidato ai tre maggiori Dignitari, Gran Maestro e Gran Maestri Aggiunti, le cui funzioni sono intimamente connesse, in modo che essi costituiscono, sotto molti aspetti, un solo organo collegiale concordemente operante.

ART. 55 - Il Gran Maestro è il capo delle Logge lavoranti nei rami Tre Gradi, e l'Organo Esecutivo fondamentale del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie

Egli sanziona e promulga, con i suoi particolari decreti, controfirmati dai Dignitari e dagli Ufficiali competenti, tutti i deliberata degli alti organi della Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie.

Provvede alla vigilanza sulla ritualità e sulla disciplina interna delle Officine dipendenti, mediante ispezioni personali o dei suoi appositi Delegati.

Ratifica tutte le elezioni avvenute nelle Logge dei tre Gradi, previa verifica della loro regolarità.

Rilascia il nulla osta per qualsivoglia Iniziazione, Affiliazione o Regolarizzazione.

Emana ogni provvedimento di carattere esecutivo atto a mantenere e a promuovere l'ordine, la pace e la prosperità della Comunione.

Sotto la sua particolare giurisdizione, ricade la spedizione dei Brevi di Licenza, delle Bolle, dei Brevetti e di ogni altro Diploma o Certificato, che non sono validi senza la sua firma. In casi d'emergenza, in attesa delle decisioni degli organi collegiali competenti, sospende dai Lavori Massonici e dalle rispettive Dignità e prerogative tanto i singoli Fratelli che le intere Officine dei Tre Gradi che siano incorsi in irregolarità o in mancanze di eccezionale gravità.

Egli può, parimenti, concedere, di sua iniziativa, Aumenti di Paga o abbreviazioni dei termini per il passaggio dell'uno all'altro Grado simbolico a Fratelli, che egli ritenga particolarmente degni, per eccezionali meriti di abnegazione e di straordinaria cognizione culturale. Cura la corrispondenza con tutti i Corpi Massonici nazionali ed esteri di qualunque Grado, e stabilisce, inteso il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine, rapporti di amicizia e di unione con le Grandi Logge Nazionali ed Estere, riferendone, per la necessaria ratifica, alla prossima Grande Assemblea.

ART.56 – È in facoltà del Gran Maestro di conferire di sua iniziativa i Tre Gradi Simbolici, tanto separatamente che unitamente a qualunque profano che egli ritenga degno, salvo ad assegnarlo, per l'ordinario Lavoro, ad una Officina della sua Obbedienza.

ART. 57 - In caso di decesso o di dimissioni del Gran Maestro in carica il diritto di presiedere e di reggere il Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato torna al Gran Maestro precedente e così via, in caso di rinuncia, a tutti gli altri Gran Maestri precedenti, seguendo l'ordine inverso della loro anzianità. Se neanche il più antico volesse accettare la reggenza, questa toccherà al Gran Maestro Aggiunto più anziano. Tanto al primo che all'ultimo, la Reggenza temporanea toccherà soltanto sino alla convocazione dell'ordinaria Grande Assemblea annuale.

ART. 58 - In assenza dichiarata del Gran Maestro, il Gran Maestro Aggiunto anziano, gode del nome, dei diritti e degli onori annessi al Gran Magistero.

ART. 59 - I Gran Maestri Aggiunti hanno il diritto di presiedere in tutte le Logge dei Tre Gradi, quando ne siano delegati dal Gran Maestro e di convocare, alle stesse condizioni, Logge occasionali ove e quando gli detterà la prudenza.

ART. 60 - Il Gran Maestro Aggiunto Delegato ha sempre il diritto, in assenza del Gran Maestro, di convocare il Gran Segretario e il Gran Tesoriere e i loro Aiutanti per visitare i loro libri, farsi rendere conto degli affari, e ordinare a ognuno di loro quanto la sua prudenza saprà dettargli a beneficio dell'Ordine.

ART. 61 - In tutti i casi di assenza del Gran Maestro, comunque motivata, tranne quella di decesso o di dimissioni, il Gran Maestro Aggiunto Anziano ne prende temporaneamente il posto.

TITOLO VII

I GRAN SORVEGLIANTI

ART.62 - I doveri dei Gran Sorveglianti sono analoghi a quelli dei Sorveglianti delle Officine di Grado Simbolico. Essi hanno, inoltre, il diritto di esercitare il proprio ufficio in tutte le Logge particolari presiedute dal Gran Maestro o da un suo Aggiunto.

In Gran Loggia possono liberamente muoversi dal loro posto, senza chiedere il permesso, per vigilare sul buon ordine dei Lavori.

Parimenti in Gran Loggia riceveranno e conteranno i suffragi sulle proposte messe a decisione, secondo le regole consuete.

ART. 63 - E' speciale compito dei Gran Sorveglianti quello di disporre tutte le cose necessarie alla celebrazione della Gran Festa dell'Ordine, seguendo le istruzioni del Gran Maestro o di un suo Aggiunto, sia riguardo agli interessi, che al buon ordine delle cose.

TITOLO VIII

I GRANDI UFFICIALI

ART. 64-Le funzioni dei Grandi Ufficiali del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie sono, di massima, analoghe a quelle di Ufficiali di equal nome delle Officine particolari di Grado Simbolico.

ART. 65 -In particolare, però, il Gran Segretario terrà il registro di tutte le Logge dipendenti, specificando il luogo, il paese ed il giorno delle loro ordinarie assemblee, i nomi dei Fratelli della Comunione, con la data della ricezione, dell'aggregazione e dei passaggi. Terrà anche un registro di tutti gli affari trattati in Gran Loggia e delle risoluzioni ivi prese.

ART. 66 - Il Gran Segretario controfirmerà tutti gli atti del Grande Oriente Simbolico, della Giunta Esecutiva di Governo e del Grande Magistero e, in assenza dei Grande Guardasigilli, avrà in custodia i sigilli e i bolli della Gran Loggia, che non userà mai senza specifica autorizzazione del Gran Maestro o di un suo Aggiunto espressamente delegato.

ART. 67 - La convocazione dei Membri della Gran Loggia alle assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta con apposite lettere personali a cura del Gran Segretario.

ART. 68 - Il Gran Segretario provvederà alla cancellazione delle Logge che da più di tre mesi non si riuniscano o non contribuiscano al Gran Tesoro o non intervengano con i loro rappresentanti alle adunanze cui loro spetta di partecipare, da almeno 12 mesi e che, pregate per iscritto dallo stesso Gran Segretario di specificarne il motivo - affinché possa comunicarlo agli Organi competenti - non rispondano o non adducano un motivo sufficientemente giustificativo.

Il provvedimento sarà, comunque, portato al successivo esame degli organi di Giunta e Gran Consiglio dell'Ordine e comunicato - per la ratifica-alla prima riunione della Grande Assemblea del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato.

Il Gran Segretario avrà parimenti il compito di ripristinare nelle loro prerogative le Logge che facciano ammenda di tali mancanze, comunque previa autorizzazione formale del Gran Maestro, e semprechè non ostino altri impedimenti.

È fatto obbligo a che le rimesse in conto capitazione di pertinenza del Tesoro Centrale -vedi anche l'art. 74 delle Costituzioni - vengano effettuate con trimestralità anticipate, che dovranno pervenire al Gran Segretario non oltre il quindicesimo giorno del trimestre in corso.

Tali rimesse comprenderanno tutti i componenti di una stessa Loggia -come in piedilista- che devonsi considerare come un insieme «indivisibile».

ART. 69 - Il Gran Tesoriere, oltre a tenere un registro della contabilità, è responsabile delle somme a lui affidate, e non potrà effettuare pagamenti senza un ordine scritto firmato dal Gran Maestro o da un suo Aggiunto e dal Gran Segretario.

Nella Grande Assemblea ordinaria annuale del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato renderà i conti dell'anno e proporrà, di pieno diritto, cose spettanti al suo ufficio.

ART. 70 - Il Gran Portaspada o Grande Araldo, precede in tutte le cerimonie, immediatamente il Gran Maestro, portando la Grande Spada dell'Ordine con la punta rivolta in alto.

ART.71-Tutte le altri Grandi cariche avranno le mansioni relative a quelle delle uguali cariche nelle Logge.

TITOLO IX AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

ART. 72 - Le ordinarie regole di amministrazione prescritte dagli Statuti Generali dell'Ordine in vigore devono essere osservate anche nell'amministrazione del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato.

ART. 73 -Il Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato avrà una sua Commissione di Finanza composta dal Gran Maestro, dai Gran Maestri Aggiunti, dai due Gran Sorveglianti, dal Gran Tesoriere, dal Gran Architetto Revisore, e da altri Fratelli (di numero non inferiore a tre e non superiore a sette) designati, anno per anno, dal Consiglio dell'Ordine; ne provvede a formare il bilancio preventivo da sottoporre agli organi competenti precisati nei titoli precedenti di questa Costituzione.

La stessa Commissione di Finanza avanzerà proposte alle Supreme Autorità Rituali -sole arbitre in materia - sulla misura delle tasse e delle capitazioni da corrispondersi, per i vari titoli previsti dagli Statuti Generali dell'Ordine in vigore-o da speciali deliberata della Grande Assemblea -sia dai singoli Fratelli, che dalle particolari Officine della Comunione.

ART. 74 - Le Officine dipendenti dal Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie rispondono in solido delle Capitazioni dei loro membri, e provvedono direttamente, sotto la loro responsabilità, a ripartire l'importo tra membri stessi, ispirandosi a criteri di fraterna solidarietà, cercando, quando più possibile, di commisurare le prestazioni dei singoli alle loro effettive possibilità finanziarie, e tenendo il debito conto di altri sacrifici di opera o di spesa, che essi siano chiamati a fare per il bene dell'Ordine in generale e della propria Officina in particolare.

ART. 75 - La Commissione di Finanza è parimenti incaricata della revisione periodica dei conti della Gran Tesoreria e della formazione del bilancio consuntivo da sottoporre agli organi competenti.

TITOLO X

AMMINISTRAZIONE DISCIPLINARE

ART. 76-Le attribuzioni disciplinari e giudiziarie del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie sono stabilite dagli Statuti Generali dell'Ordine in vigore che ad essa assegnano:

- a) la giurisdizione riservata per le colpe gravi commesse da un Fratello dell'Ordine;
- b) la giurisdizione volontaria per le colpe ordinarie o leggere commesse da un Fratello che non voglia, spontaneamente, sottomettersi ai giudizi della Commissione di Disciplina della sua Officina, quando questa non contenga il previsto numero di Fratelli di Grado uguale o superiore a quello del l'incolpato, e preferisca essere rinviato al giudizio del Grande Oriente;
- c) la giurisdizione di appello avverso alle sentenze rese dalla Commissione di Disciplina delle Logge per colpe ordinarie commesse dai Fratelli di detti Gradi.

ART. 77 – La Commissione Disciplinare competente per questi giudizi è composto dal Gran Maestro Aggiunto Anziano, dai due Gran Sorveglianti, dal Gran Oratore, dal Gran Segretario, dal Gran Tesoriere e dal Primo Grande Esperto. I due Gran Sorveglianti se non risiedono abitualmente nel Grande Oriente, potranno delegare permanentemente Venerabili in carica di loro fiducia residenti nel Grande Oriente medesimo; i restanti Grandi Ufficiali potranno, invece, essere sostituiti in ogni momento dai rispettivi Aggiunti.

ART. 78 - I Fratelli citati dinanzi alla Commissione Disciplinare del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie hanno diritto all'assistenza di uno o più Avvocati, da loro scelti e designati tra Fratelli della Comunione di Grado non inferiore al 3°. In caso di mancata designazione da parte dell' incolpato, il Tribunale ne nominerà uno di ufficio.

ART. 79-Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di preparare Statuti giudiziari per l'esatto svolgimento di detti giudizi, e di presentarli alla ratifica della Grande Assemblea del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie

ART.80 - Le sentenze pronunciate della Commissione Disciplinare del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato sono rese esecutive da apposito Decreto del Gran Maestro, che ha facoltà di ridurre o di rimettere le pene inflitte. Il Gran Segretario curerà, in ogni caso, la notifica del decreto a tutti i Corpi Massonici interessati e le eventuali indulgenze magistrali.

ART. 81 - Il Fratello punito dalla Commissione Disciplinare del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato può appellarsi al Tribunale della Gran Maestranza per il tramite del suo avvocato.

Questo deciderà se accogliere o meno l'appello, rimandando il processo alla Gran Loggia, riunita in Suprema Commissione Disciplinare. Ferma resta la prerogativa del Gran Maestro del diritto di Grazia, ove la sua saggezza decida di concederla.

La Suprema Commissione Disciplinare è altresì competente a giudicare gli Alti Dignitari ed i Grandi Ufficiali del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato e le sentenze da essa pronunciate non sono impugnabili, restando la prerogativa del Gran Maestro del diritto di Grazia, quando richiesto dal condannato.

ART. 82 - Tutti i Fratelli, contro i quali sia stata pronunciata, in forma definitiva, l'esclusione da una Loggia, dai Lavori nei Tre Gradi Simbolici, decadono, automaticamente, da tutte le prerogative Massoniche di ogni genere, purché nel pronunciare la loro esclusione siano state osservate tutte le prescrizioni e prese tutte le cautele contemplate dagli Statuti Generali più volte ricordati nella presente Costituzione.

TITOLO XI

1 DELEGATI DEL GRAN MAESTRO

ART. 83 - II Gr.: Maestro ove lo ritenga opportuno, può nominare nelle regioni Massoniche della Obbedienza un suo delegato che lo rappresenti nella regione per tutto quanto, riguarda l'Amministrazione Rituale e la ispezione finanziaria, sollecitando anche l'ampliamento e il consolidamento delle forze Massoniche della regione.

ART. 84 - Dal Delegato Regionale, ove sia stato nominato, ovvero dal Gran Maestro stesso, sarà nominato un rappresentante per ogni provincia che conterà almeno tre Officine in pieno e regolare Lavoro. La nomina o sarà fatta nel corso della seduta della Giunta Esecutiva di Governo o sarà ratificata nella prossima riunione dello stesso Organo, successiva alla nomina. Questi prenderà il titolo di Ispettore Provinciale e avrà le mansioni di propagandare i Principi Muratori curando il proselitismo e la costituzione di nuove Logge. Più precisamente avrà le seguenti mansioni:

- a) promuovere il proselitismo e la creazione di nuove Logge;**
- b) vigilare sulla ritualità e sulla pace delle Logge;**
- c) curare la puntualità degli obblighi amministrativi degli Orienti;**
- d) aiutare ed eventualmente prendere tutte le iniziative delle attività di carattere collettivo.**

TITOLO XII

FONDAZIONE E COSTITUZIONE DI NUOVE LOGGE

ART. 85 - I Fratelli, che, nel numero giusto, avranno proceduto alle sedute costitutive preparatorie di una Loggia a tenore degli Statuti Generali dell'Ordine, non potranno iniziare i Lavori ordinarie regolari senza un Breve di licenza o una Bolla Costituzionale del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato. (Patenti Costituzionali).

ART. 86 -Il Breve di Licenza dovrà essere chiesto mediante una petizione informa debita rivolta al Gran Maestro, accompagnata dai verbali delle sedute costitutive preparatorie, e dal quadro dei tre fondatori, con la specifica dei loro nomi e cognomi, età civile, patria, domicilio, condizione e professione, e Grado massonico, in modo che si possa rilasciare loro lo speciale Brevetto attestante la loro Rituale qualità di Fondatori. Se i Liberi Muratori firmatari non fossero nella Sede del Governo dell'Ordine, le loro firme dovranno essere autenticate, sotto la sua fede di Libero Muratore dal Delegato Regionale del Gran Maestro, dal rappresentante provinciale, o dalla più elevata autorità dell'Oriente.

ART. 87 - Se la petizione e stata approvata in una delle Tornate, ordinaria o straordinaria, della Grande Assemblea del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato, il Gran Maestro spedirà ai Fratelli, che l'hanno richiesto, un Breve di Licenza, debitamente controfirmato dai Grandi Ufficiali, ai quali spetta, e registrato nell'apposito Registro del Gran Segretario che autorizzerà i sollecitanti a riunirsi come Loggia regolare per lo spazio di tre mesi.

ART. 88 - Se la petizione giungesse al Grande Oriente non meno di due mesi prima di una Tornata ordinaria della Grande Assemblea, il Gran Maestro ha ampia facoltà di spedire ugualmente, a sua discrezione, il Breve di Licenza, salvo riferirne, appena possibile, alla detta Grande Assemblea.

ART. 89 - Le Logge, che lavorano in virtù di un Breve di Licenza, sono considerate semplici agenti del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato .

I loro Venerabili non hanno alcun voto, consultivo deliberativo, attivo o passivo nella Grande Assemblea del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie i loro Ufficiali non possono essere mutati senza speciale autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

ART. 90 - In caso che una delle Logge, che lavorano in virtù di semplice Breve di Licenza, si sciogla spontaneamente o abbia sospeso gli ordinari Lavori da più di tre mesi, i suoi fondi, i suoi mobili, i suoi gioielli, e ogni altra proprietà acquistata dopo l'inizio dei Lavori regolari, passeranno in proprietà del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato e dovranno essere versati, insieme a tutti gli atti di Segreteria e di Tesoreria, al Gran Tesoriere della Gran Loggia Nazionale.

ART. 91 - Dopo tre mesi di regolari Lavori, la Loggia che lavora in virtù di semplice Breve di Licenza deve richiedere, sotto pena di decadenza dei suoi diritti, regolare Bolla Costituzionale e pagarne le relative tasse stabilite dal Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato la procedura per la concessione della Bolla è analoga a quella per la spedizione dei Breve di Licenza.

ART. 92 - Ottenuta la Bolla Costituzionale, la Loggia entra nel pieno possesso dei suoi beni e di tutti i diritti e privilegi di una Loggia regolare, a patto che continui nella piena osservanza delle Leggi e delle Costituzioni, tanto generali, che particolari, dell'Ordine.

ART. 93 - Dopo la concessione della Bolla Costituzionale, il Gran Maestro fissa il giorno e l'ora per procedere secondo l'apposito Rituale alla costituzione e alla consacrazione della nuova Loggia, e per installarne il Venerabile, i Sorveglianti e i restanti Ufficiali.

ART. 94 - Quando la cerimonia di costituzione, consacrazione e installazione è diretta dal Gran Maestro si dice che la Loggia è costituita in ampia forma; quando essa è diretta dal Gran Maestro Aggiunto, in debita forma; quando è diretta, finalmente da un Venerabile o da un ex Venerabile, si dice costituita in forma. Quest'ultima forma si adopera soltanto quando la Loggia da inaugurare resti in località scomoda per il viaggio degli Alti Dignitari e dei Grandi Ufficiali del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato.

Il Venerabile o ex Venerabile delegato deve essere tempestivamente munito di un'autorizzazione firmata dal Gran Maestro, sigillata con il suo sigillo privato.

ART. 95 - La Bolla Costituzionale è affidata direttamente e personalmente al Venerabile all'atto della sua installazione. Egli è tenuto a conservarla gelosamente per conto del Gran Maestro e a presentarla a ogni riunione di Loggia, esponendola nel Tempio.

ART. 96 - La Bolla Costituzionale è considerata proprietà riservata del Gran Maestro che solo può disporne.

Il Venerabile di una Loggia spontaneamente disciolta, o che abbia sospesi gli ordinari Lavori da più di tre mesi o sia ridotta a meno di sette membri attivi e quotizzanti, ha l'obbligo di rimettere immediatamente la Bolla Costituzionale al Gran Maestro stesso. Se però la Loggia riprendesse posteriormente i Lavori, in numero giusto di Operai, essa ha diritto alla restituzione di ogni cosa, senza che sia tenuta a nuove formalità, nè tasse e senza perdere il suo ordine di anzianità.

ART. 97 - La Loggia regolare che si sottraesse, deliberatamente e con pieno accordo di tutti i Fratelli che la compongono, all'Obbedienza del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato.

DI Rito Scozzese Antico ed Accettato deve farne comunicazione regolare alla Gran Maestranza e rimettere ad essa la sua Bolla Costituzionale. È parimenti obbligata a restituire la Bolla Costituzionale e a versare alla Gran Tesoreria dell'Ordine tutti i suoi beni e i suoi atti la Loggia dichiarata irregolare o esclusa dalla Comunione con regolare giudizio.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 98 –Il Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie per tutto quanto non è specificatamente dichiarato nella presente Costituzione, si riferisce alle Leggi, agli Statuti, ai Regolamenti Generali in vigore nella Libera Muratoria Universale, in quanto abbiano attinenza con i suoi diritti, prerogative e funzioni. In conseguenza di questo suo ossequio alle Leggi comuni alla Libera Muratoria Universale, essa non riconosce come Libero Muratore, chi non sia membro attivo e quotizzante di una Loggia regolare della sua Obbedienza, o non abbia ricevuto i primi tre Gradi in forma debita in una Loggia regolare di una Obbedienza Nazionale Italiana o Estera, che non sia unita ad essa da reciproci vincoli di riconoscimento, di garanzia e di amicizia e non dimostri di continuare ad essere membro attivo e quotizzante di una Officina regolarmente riconosciuta e dipendente da una delle dette Obbedienze amiche.

ART. 99 - I Lavori di tutti gli organi collegiali del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato si eseguono nel Grado di Maestro secondo i Rituali dell'Ordine A.:L.:A.:M.:». e sotto l'invocazione del Santo Patrono dell'Ordine.

ART. 100 - Tutti gli atti del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie dei suoi Organi e delle Officine dipendenti sono intestati ALLA GLORIA DEL GRANDE ARCHITETTO DELL'UNIVERSO e portano il motto LIBERTÀ -UGUAGLIANZA - FRATELLANZA.

ART. 101 - Il titolo distintivo della Gran Loggia è:
GRANDE ORIENTE DI NAPOLI E DELLE DUE SICILIE DI RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO DEGLI ANTICHI LIBERI ACCETTATI MURATORI (A.:L.:A.: M.:)

ART. 102 – La bandiera del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie è azzurra orlata, sui lati liberi, di frange d'oro. Al centro porta, ricamato in oro, gli emblemi Massonici: il Delta raggiante con la lettera G, che sovrasta la Squadra e il Compasso intrecciati in Grado di Maestro.

Nella parte superiore del drappo corre, parimenti ricamato in oro sotto la sigla A.: G.: D.:G.:A.:D.:U.: la scritta Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato degli A.:L.: A.: M.: e lo Stemma della Loggia Madre “Sebetia-Ter”, nell'inferiore, ad arco di cerchio attorno agli emblemi, il trinomio, ugualmente ricamato in oro:

LIBERTÀ - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA.

ART 103 - La revisione della presente Costituzione spetta alla Grande Assemblea del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato , convocata all'uopo, in apposita Tornata Costituente.

Ogni proposta di emendamento, per essere messa in discussione, deve essere depositata almeno tre mesi prima di una sessione ordinaria della Grande Assemblea, presso la Gran Segreteria dell'Ordine che ne curerà la comunicazione tempestiva a tutte le Logge dipendenti.

Qualunque Loggia della Comunione ha diritto all'iniziativa in materia ma la sua proposta non verrà posta all'ordine dei Lavori della Grande Assemblea se non dopo la comunicazione prevista dal comma precedente di questo articolo e almeno quindici giorni prima dell'apertura dei Lavori della Grande Assemblea e se almeno un terzo delle Logge convocate non avranno fatto pervenire una loro adesione di massima alla proposta stessa.

Le relative risoluzioni della Grande Assemblea non saranno valide se non prese da almeno due terzi delle Logge rappresentate nell'Assemblea stessa.

**TITOLO XIV
APPENDICE**

(Aggiunta alla Fondazione e Costituzione di nuove Logge)

Esemplari dei verbali di costituzione di una Loggia da compilarsi nelle tre sedute preliminari, scritti a mano su foglio protocollo:

A : G : D : G : A : D : U :
LIBERTÀ - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

Prima seduta preparatoria per la fondazione di una Loggia all'Or.:di...

Alle ore ... del giorno ... del mese ... anno ... dell'E.:V.: i sottoscritti FF.:, si sono riuniti in un locale sotto la volta celeste, ed hanno incominciato i loro Lavori col verificare i rispettivi titoli e diplomi.

Riconosciuti questi regolari, si apre la discussione sotto la presidenza provvisoria del Fr.: ... a far le veci del Segretario.

Su domanda se si voglia formare e fondare una Loggia Massonica all'Or.:di ... si risponde dagli intervenuti affermativamente all'unanimità.

Poi ne fissa il titolo e se ne determina il suggello.

Dietro ulteriore domanda si delibera, pure all'unanimità, di porsi all'obbedienza del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato degli A.:L.:A.:M.:.

I FF.: tutti, dopo aver firmato il presente verbale, si sciolgono quindi in pace rimandando alla seconda seduta quanto è prescritto dagli Statuti Generali dell'Ordine.

(seguono le firme)

A : G : D : G : A : D : U :
LIBERTÀ - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

Seconda seduta preparatoria per la fondazione di una Loggia all'Obbedienza del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato degli A.:L.:A.:M.:.

Alle ore... del giorno... del mese... anno... E.:V.: riunitisi i sottoscritti FF.: nel solito locale dopo aver confermato quanto nella prima Tornata del... passano alle elezioni della Luci e delle Cariche della Loggia e si nominano con schede:

Il Venerabile il Fr.:

1° Sorvegliante il Fr.:

2° Sorvegliante il Fra.:

Oratore il Fra.:

Segretario Il Fr.:

Tesoriere Il Fr.:

Esp.: Cerim.: il Fr.:

Copr.: Interno il Fr.:

Tutti i FF.: accettano le nomine loro conferite.

Si costituisce quindi una Commissione formata dalle Tre Luci, onde provvedersi di timbri, libri e quanto occorra al regolare andamento della nuova Loggia.

Quindi i FF.: si separano in pace rinviando alla terza seduta la installazione delle cariche.

(seguono le firme)

A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:
LIBERTÀ - UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

Terza seduta definitiva per la fondazione della R.:L.:.... all'Or.:di ... all'Obbedienza del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato degli Antichi Liberi Accettati Muratori

Il Venerabile (o altro Fratello all'uopo invitato) apre i Lavori a tenore del rito.

Sono letti ed approvati i verbali precedenti.

Le Luci e gli altri Dignitari prestano il loro giuramento.

Si stabilisce di chiedere al Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie degli Antichi Liberi Accettati Muratori la Bolla di Fondazione.

Le Luci sono incaricate di queste pratiche.

Si fa circolare il Sacco della Beneficenza che produce mattoni...

Or.:di... li... 20... E.: V.:

(seguono le firme)

Il Venerabile

Il Primo Sorvegliante


L'Oratore

Il Tesoriere ed Elemosiniere

Il Secondo Sorvegliante

Il Segretario

L'Esperto



INDICE

TITOLO I: Grande Oriente Napoli e Due Sicilie di Rito Scozzese Antico ed Accettato	Pag. 5
TITOLO II: La Grande Assemblea	Pag. 6
TITOLO III: Elezione dei Dignitari e degli Ufficiali	
Del Grande Oriente Napoli Due Sicilie	Pag. 9
TITOLO IV Consiglio dell'Ordine	Pag. 16
TITOLO V: La Giunta _esecutiva di Governo	Pag. 18
TITOLO VI: Il Gran Magistero	Pag. 19
TITOLO VII: I Grandi Sorveglianti	Pag. 21
TITOLO VIII: I Grandi Ufficiali	Pag. 22
TITOLO IX: Amministrazione Economica	Pag. 24
TITOLO X: Amministrazione Disciplinare	Pag. 25
TITOLO XI: I Delegati del Gran Maestro	Pag. 27
TITOLO XII: Fondazione e Costituzione di Logge	Pag. 27
TITOLO XIII: Disposizioni Finali	Pag. 31
TITOLO XIV: Appendice: Schemi di verbali di Fondazione e Costituzione di nuove Logge	Pag. 33



